

Aprilia, 28/12/2021
Prot. n. 1142B

Regione Lazio
Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti
c.a. Direttore ad interim Ing. Wanda D'Ercole
Pec: val.amb@regione.lazio.legalmail.it

e.p.c.
Autorità Garante Della Concorrenza e Del Mercato
Direzione Generale per la Concorrenza –
Direzione Energia e Industria di Base
Pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

OGGETTO: rif. Vs. Prot. 1076250 del 27/12/2021, recante "Trattamento Rifiuti Urbani Residui indifferenziati e da raccolta differenziata anno 2022, prodotti negli ATO Frosinone e ATO Latina" inerente diniego rinnovo contratti di Ecologia Viterbo – Successiva nota ACEA Prot. 0007375/21/MPDS/ID/rv del 28/12/2021 recante comunicazione riduzione conferimenti per "manutenzione programmata" – Istanza di chiarimenti

Si fa seguito alla Vs. Prot. 1076250 del 27/12/2021 (All. 1), in oggetto, con la quale, premesso che Ecologia Viterbo, riguardo al contratto di conferimento in scadenza al 31.12.2021 con una serie di gestori, avrebbe comunicato il diniego per l'anno 2022 relativo alle esigenze di conferimento dei rifiuti urbani residui prodotti e raccolti nelle Provincia di Latina e Frosinone, chiedete alla stessa Ecologia Viterbo "di ripartire equamente, in proporzione ai rispettivi fabbisogni e non escludendo nessuno, le volumetrie disponibili tra tutti i gestori degli impianti in indirizzo negli ATO Frosinone e ATO Latina, al fine di evitare l'interruzione del pubblico servizio di trattamento e conseguentemente di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti da raccolta differenziata negli ATO Frosinone e ATO Latina e qualsiasi rischio per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente" (enfasi aggiunta: n.d.a.).

La questione ha sicura rilevanza anche ai fini concorrenziali, tant'è che la nota è stata da Voi trasmessa anche all'Autorità Garante di settore, trattandosi di individuare il criterio mediante il quale ripartire tra soggetti che operano nel medesimo mercato una risorsa limitata (volumetria di scarica disponibile) afferente a un servizio pubblico e/o di interesse economico generale.

Peraltro, le competenze sui flussi e sulla loro ripartizione spettano all'Autorità regionale ex artt. 196 e 199, d.lgs. 152/2006. Pertanto, qualora l'Autorità regionale intenda fissare il criterio di riparto della volumetria di scarica disponibile, deve provvedervi nel rispetto dei necessari requisiti di logicità, coerenza, certezza, chiarezza e precisione, in maniera tale da non lasciare al soggetto, che eventualmente risulti in posizione di monopolio di fatto/posizione dominante, spazi di valutazione "discrezionale" con conseguenti possibilità di abuso.

Ciò premesso, Vi invitiamo a chiarire con la necessaria certezza e precisione il significato della locuzione "ripartire equamente, in proporzione ai rispettivi fabbisogni e non escludendo nessuno", e in particolare se la stessa debba essere intesa, come si ritiene doveroso, in proporzione della rispettiva capacità autorizzata di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, ossia dell'unico criterio oggettivo ed "equo" di valutazione, e in rapporto alla specifica considerazione nel Piano regionale dei rifiuti come impianti (TMB/TBM) posti formalmente a servizio del relativo ciclo.

Ciò al fine di impedire che, intendendosi diversamente la locuzione (ad es., con riguardo all'attuale fabbisogno di fatto e non a quello autorizzato, ovvero con riguardo allo smaltimento di rifiuti da ritenersi non inclusi nel ciclo pianificato degli urbani), l'Autorità regionale possa consentire, e/o di fatto contribuire e/o favorire, eventuali forme di abuso di posizione dominante da parte del soggetto in condizione di monopolio di fatto/situazione dominante nell'ambito dello smaltimento in discarica, anche in settori, come il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, nei quali il medesimo soggetto si trovi ad essere verticalmente integrato.

Considerazioni del tutto analoghe e sovrapponibili valgono con riguardo alla nota di ACEA Ambiente Prot. 0007375/21/MPDS/ID/rv del 28/12/2021 (All. 2), parimenti in oggetto, con la quale si comunica la prossima riduzione dei conferimenti per asserite "manutenzioni programmate" e si precisa, a tutti i conferitori, che "La riduzione attesa rispetto al fabbisogno dell'impianto con tre linee in funzione sarà pari a circa 35%. La riduzione dei conferimenti sarà comunicata nei programmi settimana".

Anche in questo caso, infatti, tanto più alla luce delle seguenti considerazioni:

- a) l'impianto di ACEA Ambiente, ai sensi della determinazione 13/01/2016, n. G00063, è stato assoggettato alla direttiva IPPC di cui al D.L.gs 152/06 e s.m.i. in quanto attività di cui al punto 5.2. allegato VIII alla parte II, "Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora";
- b) l'Allegato alla determinazione 17/05/2017, n. G06936, sulla V.I.A. della saturazione di carico termico delle tre linee esistenti ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 (poi autorizzata con determinazione 25/05/2017, n. G07437), riporta che "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Per gli impianti di termovalorizzazione e gassificazione è stata assunta l'ipotesi di perseguire l'autosufficienza a livello di ATO, ovvero regionale. Per l'analisi dell'autosufficienza sono stati considerati i termovalorizzatori e gassificatori esistenti, e gli impianti programmati già autorizzati. Gli impianti di termovalorizzazione e gassificazione sono presenti attualmente nei SubATO di Frosinone e di Roma. Inoltre nel Comune di Albano Laziale del SubATO Roma è stata autorizzata la realizzazione di un gassificatore, per il quale a oggi tuttavia non è stata avviata la costruzione. I flussi di frazione combustibile (CDR/CSS) ai termovalorizzatori/gassificatori sono indicati negli schemi di flusso per ciascun SubATO. E' stato assunto un principio di prossimità,

- sebbene la programmazione non può essere intesa come prescrittiva. Secondo la vigente pianificazione la Regione Lazio non necessita di ulteriori impianti di termovalorizzazione/gassificazione da autorizzare per soddisfare il recupero dei flussi di frazione combustibile (CDR/CSS) provenienti dai rifiuti urbani";
- c) nell'attuale Piano regionale dei rifiuti 2020 (D.C.R. 05/08/2020, n. 4), l'impianto di termovalorizzazione di ACEA Ambiente è incluso nella pianificazione del ciclo dei rifiuti urbani (PRGR, Sezione Rifiuti Urbani, § 4.6, p. 117);
- d) nel S.I.A. per la realizzazione della quarta linea dell'impianto di termovalorizzazione, ACEA Ambiente ha dichiarato che "Sulla base di quanto su esposto, Acea Ambiente s'impegna fin d'ora a rispettare e trattare le quantità complessive previste sulla base dei diversi scenari ipotizzati dalla pianificazione [regionale dei rifiuti] in termini di fabbisogno per le diverse annualità. Nel contesto delineato, Acea Ambiente provvederà a garantire il raggiungimento e mantenimento dei livelli di trattamento previsti dalla pianificazione [regionale dei rifiuti], attraverso la realizzazione di una nuova linea di recupero energetico in grado di sopperire e sostituire le linee di coincenerimento che nel tempo saranno ristrutturate" nonché che "La riserva consentirà anche di evitare emergenze "ambientali" sull'intera filiera del recupero dei rifiuti nel caso di fermi accidentali non programmati" (ivi, Parte II, § 3.2., pag. 24 ss.);
- e) nel parere unico prot. 1045690 del 16/12/2021, l'assenso della Regione Lazio alla realizzazione della quarta linea dell'impianto di termovalorizzazione è stato espressamente subordinato, inter alia, alla condizione che "sia assicurata, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 35 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno" (All.3);
- f) i recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di prossimità (Cons. Stato, Sez. V, 1° luglio 2021, n. 5025), già prevista dal Piano regionale dei rifiuti;
- g) anche ACEA Ambiente risulta integrata verticalmente nel settore del trattamento (DECO) e, a breve, anche in quello delle discariche (Idea 4);
- h) in ogni caso, la "ridondanza" assicurata dalla quarta linea in questione è funzionale esclusivamente alle dichiarate necessità industriali di ACEA Ambiente, ma non soddisfa affatto il ben superiore fabbisogno di termovalorizzazione di CSS presente nel territorio laziale, per cui la domanda di termovalorizzazione nell'ATO regionale resterà strutturalmente di molto superiore all'offerta;
- i) almeno fino al 2017, RIDA Ambiente era il primo fornitore di CSS con 155.162 ton/anno (PRGR, Sezione Rifiuti Urbani, tabella 28, p. 117) mentre la stessa ACEA Ambiente, senza che sia mai stato esplicitato il criterio seguito, ha da alcuni anni ridotto unilateralmente i conferimenti della scrivente a 30.000 ton/anno;
- j) secondo la stampa, SAF s.r.l. avrebbe confermato con nota del 23/12/2021 che tra il 2014 e il 2021 il costo di termovalorizzazione è cresciuto del 60% (come più volte segnalato anche dalla scrivente) (All. 4);
- è necessario che l'Autorità regionale di pianificazione, al fine di non consentire, e/o di non contribuire

e/o favorire, eventuali forme di abuso e/o non consentita discriminazione anche da parte di ACEA Ambiente, chiarisca autoritativamente i criteri che tale gestore è tenuto ad applicare nello svolgimento del segmento di servizio pubblico e/o di interesse economico generale di sua competenza, per ripartire la capacità di termovalorizzazione del CSS prodotto con rifiuti urbani laziali, in coerenza con la Pianificazione regionale e con gli impegni formalmente assunti dalla stessa ACEA Ambiente, con la capacità autorizzata degli impianti di trattamento e con la specifica considerazione degli stessi, nel rispetto della esclusività/priorità accordata dal Piano agli impianti TMB e TBM per il trattamento del c.d. "rifiuto residuo" (ossia, rifiuti urbani indifferenziati EER 20.03.01 non oggetto di raccolta differenziata):

"Per il trattamento del rifiuto residuo sono state fatte le seguenti assunzioni:

- tutto il rifiuto residuo sarà trattato in impianti di trattamento meccanico biologico;
- è necessario che i rifiuti urbani debbano essere trattati, in ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia europea causa C-323/13, soltanto in impianti che dispongano di sezione di biostabilizzazione, fatto salvo quanto stabilito dai criteri tecnici di cui all'articolo 48 della legge 28 dicembre 2015, n. 221." (PRGR 2020, Sezione Rifiuti Urbani, § 10.8, p. 314).

Si resta, pertanto, in attesa del formale e urgente chiarimento richiesto, *salvis iuribus*.

R.I.D.A. Ambiente S.r.l.
Il Presidente del CdA
(Fabio Altissimi)
f.to digitalmente

Allegati:

- 1) Regione Lazio Prot. 1076250 del 27/12/2021;
- 2) ACEA Ambiente Prot. 0007375/21/MPDS/ID/rv del 28/12/2021;
- 3) *La Repubblica, Cronaca di Roma*, 24/12/2021;
- 4) *Il Messaggero, Cronaca di Frosinone*, 28/12/2021.